

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1065

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIZZETTO, ROSTELLATO, LABRIOLA, CIPRINI, BALDASSARRE,
BECHIS, COMINARDI, TRIPIEDI, BARBANTI, PRODANI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affidamento di consulenze a soggetti esterni agli organici delle pubbliche amministrazioni

Presentata il 28 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il drammatico momento che vive il nostro Paese ci costringe a drastiche prese d'atto rispetto al mutare dei tempi e alla conseguente necessità di porre in essere ogni iniziativa utile al contenimento della spesa pubblica e all'eliminazione degli sprechi. Secondo dati dell'anagrafe delle prestazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica e altre molteplici elaborazioni statistiche tra le quali quella della UIL sui bilanci preventivi dello Stato, nell'anno 2012 le già povere casse statali hanno dovuto sostenere strabilianti costi per consulenze esterne affidate dalle principali pubbliche amministrazioni alla più varia tipologia di professionisti esterni. In specie i costi

sostenuti per l'anno 2012 avrebbero toccato livelli inammissibili soprattutto se raffrontati alla necessaria e continua ricerca di fondi utili a finanziare le molteplici emergenze di natura socio-economica del nostro Paese. I dati sono allarmanti: 1.541.671.620 euro per incarichi e consulenze delle pubbliche amministrazioni, 201.708.694 euro per uffici di diretta collaborazione dei Ministri, 2.654.000.000 di euro per consigli di amministrazione di enti e società pubblici. A questi enormi importi corrispondono spesso singolari tipologie di incarico quali quelli conferiti per salvaguardare le biblioteche del deserto della Mauritania, la valorizzazione delle collezioni di invertebrati o, addirittura, quelli *sic et simpliciter* conferiti « per man-

canza di personale ». Quest'Italia non può più affrontare, sia sul piano sociologico, sia sul piano economico, una strutturazione delle pubbliche amministrazioni di questo genere, figlia del clientelismo o, nella migliore delle ipotesi, di un'Italia che non c'è più. L'affidamento delle consulenze esterne è una logica della partitocrazia poiché l'ente pubblico è già dotato di personale, tra cui anche dirigenti. Di fatto, per le consulenze esterne, nell'ambito dello studio di fattibilità dei costi e dei benefici, manca, a tutt'oggi, un osservatorio che valuti il rapporto tra i costi dell'incarico e l'entità dei benefici, realizzabili o forse futuri, ricevuti dall'intera comunità. I cittadini eletti o nominati non dovrebbero delegare all'esterno o ad altri le attività da svolgere, se non in casi del tutto eccezionali. Si dovrebbe prevedere la fattispecie di danno erariale a carico delle autorità pubbliche che hanno autorizzato le consulenze esterne, per la compresenza, all'interno dell'ente pubblico, di dipendenti pubblici sia a tempo determinato, sindaco e assessori, sia a tempo indeterminato, dirigenti. L'ente pubblico risulta sovradimensionato per la contemporanea presenza sia di dirigenti politici, quali sindaco e assessori, sia di dirigenti amministrativi a tempo indeterminato, ancorché per legge è prevista la separazione delle funzioni del dirigente politico e del dirigente amministrativo.

Si rammenta che il sindaco e gli assessori hanno capacità e competenze già valutate dai cittadini prima di essere

nominati. Pertanto, alle competenze politiche sia del sindaco e degli assessori è superfluo e antieconomico, in periodi di ristrettezze finanziarie, assegnare anche un dirigente amministrativo interno (a tempo indeterminato) con tutto lo *staff* di personale a seguito che a sua volta conferisce incarichi a soggetti esterni. Pertanto, sono urgenti misure immediate volte, *in primis*, all'esatta individuazione delle criticità e dei singoli sprechi a fronte delle reali necessità che vanno di volta in volta prospettandosi. Occorre individuare e abolire gli incarichi conferiti a soggetti esterni che non hanno un'effettiva giustificazione nelle competenze richieste per lo svolgimento di alcune attività, attribuendo queste funzioni al personale altamente professionalizzato che è presente nei ranghi delle pubbliche amministrazioni e talora anche precarizzato. Elevatissimo è il numero di lavoratori precari delle pubbliche amministrazioni altamente professionalizzati, che potrebbero, se non completamente, almeno in buona parte, sopperire all'emergere di reali esigenze cui fino ad oggi si è voluto dare risposta solo attraverso l'esercizio di scelte di comodo che hanno contribuito a produrre sprechi di ogni genere. Una più attenta gestione nell'affidamento di consulenze e di incarichi, ove possibile da assegnare a personale interno all'amministrazione o eventualmente da stabilizzare, innescherebbe meccanismi virtuosi anche ai fini occupazionali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione e composizione della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle forme, i contenuti, i costi e l'opportunità dell'affidamento di consulenze a soggetti esterni agli organici delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati, rispettivamente, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

3. La Commissione nella prima seduta elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

ART. 2.

(Compiti e durata della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di investigare sulla natura dei rapporti di consulenza richiesti e conferiti dagli enti a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, di seguito denominati « consulenti », sulla tipologia delle loro attività, sui rapporti intrattenuti tra le pubbliche amministrazioni e i medesimi consulenti nonché sull'opportunità del conferimento e sull'eventuale conseguente utilizzo improprio di fondi.

2. La Commissione ha il compito di fornire il numero effettivo di consulenze per ogni singola pubblica amministrazione

e i relativi importi utilizzati per il pagamento delle medesime.

3. La Commissione ha il compito di fornire i dati relativi alla durata media delle consulenze, nonché un'analisi dell'effettivo rapporto tra costi e benefici degli incarichi conferiti e delle reali mansioni svolte dai consulenti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

4. La Commissione ha il compito di individuare le eventuali risorse organiche delle pubbliche amministrazioni in possesso di validi requisiti da utilizzare in vece dei consulenti.

5. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione.

6. Al termine dei suoi lavori, la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle indagini svolte, può proporre soluzioni di carattere legislativo e provvede, altresì, alla trasmissione dell'inchiesta anche alla magistratura ordinaria.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.

4. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad

altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 5.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese di funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 25.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0032810